

CONSIP SpA

Lotto n. 3

**Polizza Responsabilità Civile verso Terzi e Dipendenti –
Responsabilità Civile Professionale**

**Durata: dalle ore 24,00 del 28/02/2010
alle ore 24,00 del 28/02/2015**

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1 – Definizioni

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e più precisamente: la Contraente, nonché qualsiasi, presente, passato o futuro, Dipendente a tempo determinato o indeterminato, Amministratore o Sindaco della Contraente, Collaboratore esterno cui sia stato conferito formalmente un incarico professionale, lavoratori atipici, il personale distaccato che operi fuori o presso le sedi Consip, nello svolgimento delle proprie mansioni, funzioni e doveri nell'ambito dell'attività della Contraente. Sono ricomprese nella copertura assicurativa i compiti e le attività di Responsabile del Procedimento (R.d.P.) e le attività svolte in qualità di Presidente, Componente, Segretario di commissione di gara per conto e su incarico della Consip S.p.A. e/o della Pubblica Amministrazione in generale. Per tale fattispecie di incarico devono intendersi assicurati anche eventuali soggetti esterni nominati dalla contraente nei casi previsti dalla legge . Rientrano altresì nel novero degli Assicurati le persone fisiche presenti come ospiti in occasione di eventi organizzati dalla contraente stessa, presso o fuori le sedi Consip.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ATTIVITA'	L'attività istituzionalmente svolta dal Contraente in base allo Statuto o comunque attribuita da atti, normativi e/o regolamenti, incluse tutte le attività ad esso trasferite o delegate o comunque di fatto svolte, comprese tutte le attività preliminari e conseguenti, accessorie, connesse e collegate, complementari ed ausiliarie, mediante strutture, mezzi e tecnologie ritenute più idonee al raggiungimento dei propri fini istituzionali
BROKER	Marsh Spa, con sede in Roma Piazza Marconi, 25, intermediario che, ai sensi dell'art. 109, comma 2 lettera b) del D. Lgs. 209/2005, ha ricevuto l'incarico dal Contraente per l'assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione del presente contratto di assicurazione
CONTRAENTE	la persona giuridica che stipula l'assicurazione
FRANCHIGIA	l'importo prestabilito del risarcimento che rimane a carico dell'Assicurato, anche se anticipato dalla Società
INDENNIZZO	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

POLIZZA	il documento che prova l'Assicurazione
RETRIBUZIONE	Ai fini del conteggio del premio, quanto (al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali) i dipendenti ed altre categorie equiparabili ad essi, che operino in regime di prestazione di lavoro convenzionata, effettivamente, ricevono a compenso della loro prestazione lavorativa.
PRESTATORE DI LAVORO	Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio della attività descritta in polizza, incluse: a) le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in polizza, b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall'Assicurato, c) quelle per le quali l'assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall'Assicurato.
RISCHIO	la probabilità del verificarsi del sinistro e l'entità dei danni che ne possono derivare
SCOPERTO	la percentuale prestabilita del risarcimento che resta a carico dell'Assicurato
SINISTRO RCT/O	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
SINISTRO RC PROF.	(ai fini della formula temporale claims made) la richiesta di risarcimento per la quale è prestata la garanzia assicurativa
SINISTRO IN SERIE	più richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato provenienti da soggetti terzi in conseguenza di una pluralità di eventi e riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, od a più atti, errori od omissioni tutti riconducibili ad una medesima causa, le quali tutte saranno considerate come un unico sinistro
SOCIETA'	l'Impresa di Assicurazione delegataria nonché le Imprese coassicuratrici
RICHIESTA DI RISARCIMENTO	(ai fini della formula temporale claims made prevista dalla Sezione RC PROFESSIONALE della presente Assicurazione) dopo la data di decorrenza della presente polizza si intenderà per richiesta di risarcimento il primo atto pervenuto all'Assicurato ed incluso fra i

seguenti:

- a) ogni comunicazione scritta di risarcimento danni inviata da qualsiasi soggetto, persona od organismo;
- b) qualsiasi atto introduttivo di un giudizio civile, penale o amministrativo o di altra procedura legale intentata nei confronti dell'Assicurato, da cui possa-anche in via meramente consequenziale rispetto alla domanda principale –derivare un risarcimento danni a carico dell'Assicurato;
- c) ogni comunicazione scritta pervenuta da terzi o dalle autorità competenti che faccia riferimento ad una inchiesta della Pubblica Autorità,;
- d) ogni altra comunicazione scritta proveniente da terzi o dalle autorità competenti secondo la quale, anche limitatamente all'intenzione di detti soggetti persone od organismi, è addebitato all'Assicurato uno specifico atto illecito.

PERDITE PATRIMONIALI	il pregiudizio economico verificatosi in assenza di danni corporali e materiali come di seguito definiti
DANNI MATERIALI	ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa, nonché i danni ad essi direttamente conseguenti
DANNI CORPORALI	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi i danni alla salute o biologici ed il danno morale
INTERNET	il web o la rete mondiale di computers
SERVIZI PROFESSIONALI	le attività professionali, gestionali ed amministrative, inclusa la consulenza erogati a soggetti terzi indipendenti dall'assicurato.
SERVIZI INFORMATICI	I servizi per computers in genere comprese - analisi ed integrazioni di sistemi computerizzati inclusi disegno, programmazione ed elaborazione nonché consulenza, distribuzione, installazione e manutenzione di hardware e software nonché attività di formazione per l'uso di tale hardware\software
ACCESSO NON AUTORIZZATO	l'accesso da parte di terzi ad un sistema computerizzato senza averne l'autorizzazione o in violazione dei limiti previsti dall'autorizzazione concessa
SISTEMI PER COMPUTER	qualunque computer, sistema per l'elaborazione di dati, sistema per l'immagazzinamento e recupero - di dati, sistema di comunicazione in genere, network, microchip e circuiti integrati, software per computers (incluso software di applicazione)
COMPUTER VIRUS	qualunque programma o codice che danneggi un sistema computerizzato e/o impedisca ad un sistema computerizzato di funzionare in modo appropriato

**ATTO ILLECITO
PROFESSIONALE**

qualsiasi reale o presunta infrazione ai propri doveri, qualsiasi errore od omissione, negligenza od imperizia, involontaria violazione di leggi ordini o discipline, commessa esclusivamente nello svolgimento, o nel mancato svolgimento, di Servizi Professionali ed Informatici così come definiti nella descrizione del rischio assicurato, inclusi, ma non limitati, a: *a)* qualsiasi forma di diffamazione o altri atti riferiti alla denigrazione o al danneggiamento della personalità o della reputazione di qualsiasi persona o organizzazione compresi calunnia, ingiuria, messa in dubbio della proprietà e dei beni altrui, illecite falsità commesse non intenzionalmente dagli Assicurati ;

b) qualsiasi forma di invasione, violazione o interferenza del diritto alla riservatezza o alla "privacy", compresi falsi giudizi, rivelazione pubblica di fatti privati, intrusione illegittima e appropriazione indebita di marchi o simili

DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

La garanzia della presente polizza è relativa ai rischi della responsabilità civile derivanti agli assicurati nello svolgimento delle attività del Contraente di seguito elencate a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) Realizzazione, gestione e sviluppo delle attività informatiche dello Stato in materia di politiche finanziarie e di bilancio ivi inclusa la gestione dei sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Corte dei Conti, nonché la fornitura di prodotti e l'erogazione di servizi in ambito informatico,, consulenza tecnologica, organizzativa e di processo in ordine a progetti per la Pubblica Amministrazione, studio, progettazione e realizzazione, inclusa l'assistenza e l'acquisizione di beni, servizi, lavori finalizzata alla applicazione di soluzioni, anche innovative;
- b) Realizzazione, gestione e sviluppo del "Programma di Razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione" (di cui all'art. 26, l. n. 488/99 e normativa connessa e collegata) attraverso la realizzazione, la gestione e lo sviluppo dei relativi strumenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: gare – anche telematiche - per la stipula di Convenzioni quadro, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, altri strumenti di acquisto previsti dalla normativa vigente); consulenza, assistenza e supporto alle amministrazioni in materia di approvvigionamenti di beni e servizi, anche attraverso l'espletamento di procedure di gara, anche con l'utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche; consulenza, assistenza e supporto alle amministrazioni nelle attività propedeutiche, connesse /o strumentali alle sopraindicate attività.; ulteriori ambiti di attività di supporto, consulenza, assistenza alle amministrazioni, anche in ambito informatico.
- c) Attività di formazione, organizzazione seminari, eventi con utilizzo di sedi esterne ed interne alla propria.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Variazioni del rischio

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nel termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 120 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto all'indennizzo dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 2 – Altre assicurazioni

Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art.1910 C.C.

L'Assicurato e/o il Contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente deve comunicare l'esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 C.C. il Contraente/Assicurato è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di 60 giorni dal ricevimento del documento, vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Art. 4 – Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata dal 28/02/2010 al 28/02/2015; tuttavia è concessa facoltà di rescindere il contratto ad entrambe le Parti con preavviso almeno di quattro mesi prima della scadenza annuale.

A richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino a sei mesi. In tale ipotesi, il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio

Art. 5 – Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la Polizza di Assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.

Art. 6 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata A.R.

In ambedue i casi di recesso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax, e-mail o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

Art. 8 – Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 – Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 10 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11 – Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere entro 30 giorni dalla richiesta un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 12 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Parimenti, le dichiarazioni a stampa di polizza del Contraente/Assicurato s'intendono nulle e prive di effetto essendo note alla Società tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio.

Art. 13 – Disciplina dell'appalto

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza tutti i documenti di gara relativi all'aggiudicazione della presente polizza, ancorché non allegati.

Art. 14 – Clausola Broker

Il Contraente incarica la Marsh S.p.A. della gestione ed esecuzione della presente polizza in qualità di Broker ai sensi della L.792/84 come modificata dal D. Lgs. 07/09/2005 n. 209 (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private) relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza gli Assicuratori danno atto che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate dal Broker; che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker, fermo restando l'efficacia liberatoria a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato; che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con la Società, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati e/o prorogati i contratti con aliquota provvigionale pari all' 9% del premio imponibile. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente e verrà trattenuta dal Broker sulle rimesse dei premi di assicurazione all'atto della loro rendicontazione.

Art. 15 – Ripartizione dell'assicurazione e delega (clausola opzionale)

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile _____, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile _____ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art. 16 – Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nella Scheda di quotazione, il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nella Scheda di quotazione.

Art. 17 – Premio dell'Assicurazione

Il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l'importo risultante dal conteggio esposto nella presente polizza, lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il calcolo del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale.

Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione del relativo documento.

Se nel termine, di scadenza di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 30 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

18 – Surrogazione della Società

A fronte di qualsiasi pagamento relativo alla presente polizza, la Società si intenderà surrogata, sino al limite del pagamento medesimo, in tutti i diritti di recupero che la Contraente e l'Assicurato vantano nei confronti dei terzi o di responsabili.

Nei confronti dei Dipendenti dell'Assicurato, tali diritti di rivalsa saranno fatti valere soltanto se essi hanno agito con dolo, nei confronti degli Amministratori, se essi hanno agito con colpa grave o dolo.

SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT e RCO

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, verificatisi in relazione alla attività svolta, comprese tutte le attività principali, accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti, comunque e dovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali o con le quali il Contraente debba rispondere.

b) Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera soggetti all'assicurazione di Legge contro gli Infortuni - I.N.A.I.L. (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

a). ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. N. 38/2000, per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto;

b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000 e successive modificazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono, con una franchigia pari ad Euro 2.500,00.

Le garanzie di cui ai precedenti punti a) e b) sono inoltre operanti:

- in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni, in esse ricomprese la mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante,
- in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle funzioni, delegabili o non delegabili, inclusi i soggetti delegati, di seguito elencate:
 - a) Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi,
 - b) Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione; con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;
- in conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti,

- ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti,
- in relazione a fatti connessi ad involontaria violazione della previgente normativa di cui al D. Lgs 626/94 e successive modifiche e al D. Lgs. N. 494/96 e successive modifiche, inclusa la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi della legge n. 626/94 e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, ai sensi della legge n. 494/96;
- per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

Art. 2- RCT - Precisazioni sulla qualifica di terzo

Viene equiparato a dipendente del Contraente chiunque svolga mansioni presso il Contraente, o per conto del medesimo, sia in via continuativa che temporanea o sporadica, compresi i terzi che partecipano, anche occasionalmente, alla attività svolta dallo stesso.

Sono considerati Terzi ai fini della garanzia RCT anche:

- i Dipendenti del Contraente non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni;
- i Dipendenti ed Amministratori ecc. di società partecipate o controllate dal Contraente;

Non sono considerati Terzi ai fini della garanzia RCT solamente:

- il Legale rappresentante, il coniuge, i genitori ed i figli dello stesso, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- limitatamente ai danni alla persona, i dipendenti del Contraente, soggetti INAIL, che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

Art. 3 – Esclusioni

L'assicurazione RCT non comprende i danni:

- alle opere edili in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ai beni e attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività aziendale;
- cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi, da opere ed installazioni in genere dopo, il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione e posa in opera;
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e da impiego di aeromobili, nonché da navigazione di natanti a motore;
- dovuti a perdita, danneggiamento o distruzione di cose o animali che siano in possesso dell'Assicurato o affidate alla sua custodia;
- dovuti a spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne che non siano conseguenti a rotture di tubazioni o condutture;
- da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua. alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno, nonché derivanti da gelo, da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;
- derivanti dall'inadempimento di obbligazioni assunte per contratto, salvo che per responsabilità che comunque sarebbero addebitabili all'Assicurato anche in assenza di tale contratto.

L'assicurazione R.C.T./R.C.O. non comprende i danni:

- a) derivanti da detenzione ed. impiego di esplosivi, mine e simili che non siano legalmente detenuti, conservati ed usati;
- b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc),
- c) derivanti da amianto, asbestosi o silicosi.

Art. 4 - Rischi inclusi nell'Assicurazione

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurate prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

- a) Responsabilità civile che può derivare all'Assicurato dalla proprietà, uso e detenzione di tutti i macchinari, impianti, attrezzature attinenti all'attività dell'Assicurato che la tecnica inerente l'attività svolta, insegna e consiglia di usare e che l'Assicurato ritenga di adottare. La garanzia è operante anche quando macchinario, impianti, attrezzature , sono messi a disposizione di terzi o da terzi;
- b) Responsabilità derivante all'Assicurato e alla Pubblica Amministrazione nelle qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 cc.
- c) Con riferimento alla responsabilità della committenza ex art. 2049 cc di cui al precedente comma, si precisa che la garanzia si intende operante durante la guida di veicoli da parte di persone incaricate dal Contraente (dipendenti e non dipendenti) salvo quando i veicoli siano di proprietà del Contraente od allo stesso intestati al PRA o in uso o usufrutto allo stesso.
- d) Responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati (compresa ordinaria e straordinaria manutenzione), a qualunque uso destinati anche se non utilizzati per l'esercizio delle attività assicurate, ma concessi a terzi e dipendenti.
- e) Esercizio di vigilanza con guardie armate e cani compreso il rischio dell'eccesso di legittima difesa.
- f) Danni derivanti da colpa dell'Assicurato e/o dolo o colpa delle persone di cui deve rispondere.
- g) Servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile personale del medico e parasanitario.
- h) Responsabilità civile imputabile all'Assicurato per danni a persone (lesioni personali e morte), danneggiamenti materiali a cose, e per perdite patrimoniali conseguenti a rapina commessa o tentata presso gli uffici, le dipendenze, le filiali e gli uffici di rappresentanza in Italia e all'estero dell'Assicurato.
- i) Responsabilità civile derivante dalla gestione della mensa e/o spaccio aziendale ancorché effettuata da terzi compreso il rischio degli alimenti smerciati.
- j) Responsabilità Civile derivante da qualunque tipo di attività svolta quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, artistica, culturale, assistenziale, scientifica nella qualità di promotore ed organizzatore di manifestazioni, congressi, seminari, simposi, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati, convegni e simili.
- k) La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi i danni conseguenti a mancato uso.
- l) Responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da: dipendenti di altre Società o Enti distaccati presso la Contraente; dipendenti della Contraente distaccati presso altre Società od Enti.

- m) Danni derivanti da mancato inizio, interruzione o sospensione, totale e parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Tale estensione di garanzia è prestata sino alla concorrenza di Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, fermo comunque lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 5.000,00 per sinistro.
- n) La garanzia è inoltre estesa entro i massimali stabiliti per la RCT, alla Responsabilità Civile Personale di tutti i dipendenti come definiti alla voce Assicurato, in relazione anche solo in occasione dello svolgimento delle rispettive mansioni, con rinuncia al diritto di rivalsa salvo che in caso di dolo.
- o) Responsabilità civile derivante anche in qualità di committente dell'effettuazione di lavori di straordinaria manutenzione. Sono altresì compresi lavori di costruzione, montaggio, ampliamento, sopraelevazione o demolizione di impianti, macchinari, fabbricati, ecc.. senza specifica segnalazione preventiva;
- p) Premesso che l'Assicurato può delegare, commissionare, appaltare ad altre imprese o persone lavori, servizio, prestazioni in genere attinenti alle proprie attività e/o proprietà, si conviene che ciascuna di dette imprese o persone assume contemporaneamente la qualifica di assicurato e di terzo oltre che nei confronti dell' Assicurato principale, anche nei confronti degli altri co-appaltatori, co-prestatori di lavoro, erogatori di servizi o prestazioni in genere.
- q) L'esclusione prevista al punto sez. 3 art. 3 - lettera g) - non si applica alle lesioni personali ed ai danni a cose derivanti da inquinamento dell'ambiente, a condizione che tale "inquinamento" dell'ambiente sia stato causato da un evento improvviso, imprevisto e non voluto. La copertura prestata in base alla presente estensione di garanzia comprende pure il risarcimento delle spese sostenute per obblighi di legge dall'Assicurato per neutralizzare, limitare od annullare le conseguenze di un inquinamento dell'ambiente causato da un fatto "improvviso, imprevisto e non voluto", per il quale è operativa la presente estensione di garanzia. Per tali spese la garanzia è prestata, fermo il limite del massimale per sinistro stabilito dalla presente estensione di garanzia, fino alla concorrenza del 10% di detto massimale. Anche nei confronti dell'estensione di garanzia prestata con la presente clausola valgono le esclusioni e le limitazioni previste dalla presente polizza, restano pertanto esclusi i danni derivanti da inquinamento dell'ambiente conseguenti:

- 1) dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
- 2) dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omessa riparazione o adattamenti di mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

Agli effetti della presente estensione di garanzia le Parti attribuiscono alle seguenti espressioni il significato precisato:

- "inquinamento dell'ambiente" scarico, dispersione, fuga, perdita, fuoriuscita, traboccamento, ecc. nel terreno, sottosuolo, acqua od atmosfera di: fumi, esalazioni, fuliggini, vapori, acidi, alcali, sostanze chimiche tossiche, liquidi, gas, materiali di scarico o di rifiuto o di altre sostanze irritanti, contaminanti o inquinanti.
- "danni a cose", danni causati a terzi sia per danneggiamento o distruzione di cose tangibili, e per la perdita d'uso delle stesse, sia per perdita d'uso di cose tangibili non danneggiate o distrutte a condizione che tale perdita d'uso sia stata causata da un evento coperto in base alla presente estensione di garanzia.

La presente estensione di garanzia s'intende prestata sino alla concorrenza del massimale di Euro 1.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo ferma, comunque, la franchigia di Euro 5.000,00 per ciascun sinistro.

Agli effetti della copertura nei confronti dei prestatori di lavoro assicurati ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, la garanzia sarà operante anche nel caso in cui l'Assicurato non sia in regola per errore od omissione, in buona fede, con gli obblighi per l'assicurazione di legge;

- r) L'assicurazione viene estesa alle malattie professionali intendendo, per queste, oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della Magistratura, con sentenza passata in giudicato, escluse comunque asbestosi e silicosi. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La presente garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile.
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

- 3) Per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

- s) L'assicurazione comprende i danni alle cose in consegna o custodia all'Assicurato. Tale garanzia si intende prestata con una franchigia del 10% con il minimo di Euro 500,00 per ogni sinistro nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 260.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo. Fermo restando che per la stessa sono comunque esclusi i danni alle cose che costituiscano strumento di lavorazione, alle cose - che, in tutto o in parte, sono state e/o sono e/o saranno oggetto di lavorazione, nonché quelli resi necessari per l'esecuzione dei lavori.
- t) L'assicurazione comprende il risarcimento dei danni cagionati ai mezzi di terzi, compresi quelli dei dipendenti parcheggiati nell'ambito degli stabilimenti o depositi assicurati. Sono tuttavia esclusi i danni conseguenti a mancato uso, nonché i danni da furto, da incendio e quelli alle cose trovatisi sui veicoli stessi. La presente estensione di garanzia è prestata con

una franchigia assoluta di Euro 250,00 per ogni mezzo danneggiato.

- u) A parziale deroga dell'Art. 2 comma b) fermo restando che la Consip non prevede lo svolgimento di attività di manutenzione, si precisa che si intendono garantiti i danni cagionati a seguito di installazione, manutenzione riparazione avvenuti in caso di occasionale e ordinaria manutenzione nel limite dell'importo di Euro 1.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo

Art. 5 - Validità temporale dell'assicurazione

Le garanzie prestate hanno efficacia per i fatti dannosi verificatisi durante il periodo di vigenza del presente contratto indicato in polizza.

Art. 6 - Validità territoriale dell'Assicurazione

La presente assicurazione vale per il mondo intero (escluso Usa e Canada).

SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 1- Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, inclusi i committenti delle attività e le Pubbliche Amministrazioni utilizzatrici, in conseguenza di un Atto Illecito Professionale commesso nell'esercizio dell'Attività indicata nella descrizione del rischio assicurato.

Art. 2 – Precisazioni sulla qualifica di terzo

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) qualora l'Assicurato sia una persona giuridica, i legali rappresentanti, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b
- c) i dipendenti dell'Assicurato che subiscano un danno durante lo svolgimento delle loro mansioni.

Art. 3 – Rischi inclusi nell'Assicurazione - Perdita di documenti

a) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge di Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi conseguenti alla perdita, distruzione e deterioramento, anche se derivanti da incendio, o da furto e rapina, di documenti di proprietà dell'Assicurato ovvero tenuti in deposito o in custodia da lui direttamente o da persone del cui operato l'Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere.

Ai fini di questa garanzia è compreso il rimborso delle spese necessarie per la sostituzione od il restauro dei documenti andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti, purché tali spese siano comprovate da fatture o note di debito approvate da persona competente da nominarsi dall'Assicurato e dalla Società di comune accordo: ferma l'esclusione di tutte le spese supplementari quali, ad esempio tempi di studio, analisi di programmazione ed elaborazione

Per documenti si intende ogni genere di documenti pertinenti all'attività professionale dichiarata, esclusi però titoli al portatore, biglietti di lotterie e concorsi, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati.

Tale garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% con un minimo pari a Euro 1.000,00 per sinistro ed un massimo risarcimento pari a Euro 100.000,00 per sinistro e per anno. Resta comunque esclusa ogni responsabilità dell'Assicurato per Richieste di Risarcimento che siano conseguenza naturale dell'uso dei documenti, del loro graduale deterioramento, dell'azione di tarma e vermi in genere sui documenti stessi.

Art. 4 - Indennità per presenze processuali

Nel caso in cui l'Assicurato o un suo dipendente sia presente come testimone processuale in un procedimento giudiziale relativo ad una Richiesta di Risarcimento rientrante nelle garanzie prestate dalla presente polizza e allo svolgimento dell'attività professionale assicurata, la Società si obbliga a garantire all'Assicurato per ciascun giorno di presenza processuale, quanto segue: Euro 100,00 al

giorno per socio o amministratore; Euro 50,00 al giorno per impiegato rientrante nella definizione di Assicurato.

Tale garanzia viene prestata nel limite del massimale di polizza e con un massimo risarcimento pari a Euro 6.000,00 per sinistro e per anno.

Art. 5 - Dolo dei dipendenti e collaboratori

La copertura assicurativa, prestata dalla presente polizza, vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente da fatto doloso di persone che, al momento del fatto, erano dipendenti e/o collaboratori del Contraente (Amministratori esclusi). La presente estensione di garanzia non si intende operante per i danni intenzionalmente cagionati dal dipendente o dal collaboratore con la finalità di arrecare a sè od ad altri un ingiusto profitto od un illecito arricchimento, ovvero qualunque utilità illecita, salvo che la Contraente stessa non provveda alla segnalazione dell'illecito alle autorità competenti.

Art. 6 - Marchi registrati e diritti intellettuali

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, conseguenti ad involontaria violazione e/o uso non autorizzato di marchi di fabbrica, diritti di autore, diritti di disegno nonché alla divulgazione di segreti commerciali e/o informazioni commerciali confidenziali, sempre che tali violazioni non siano di natura dolosa.

Art. 7 - Penalità

La Società si obbliga inoltre ferme le delimitazioni di seguito indicate, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di penalità per ritardo nell'espletamento degli obblighi che, contrattualmente, deve eseguire purché tali ritardi siano dovuti a morte o malattia di dipendenti dell'Assicurato e/o dipendenti delle Società della quale l'Assicurato si avvalga per lo svolgimento della propria attività.

La garanzia deve intendersi operante qualora i responsabili degli obblighi o dei danni al sistema di elaborazione abbiano utilizzato, per l'evasione degli obblighi suddetti, o nel rimpiazzo o nella riparazione, un periodo maggiore ai sette giorni lavorativi continuativi. Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata per un importo pari al massimale di Euro 1.500.000,00 per sinistro e per anno.

Art. 8 – Esclusioni

L'assicurazione non opera per:

1. le Richieste di Risarcimento già presentate all' Assicurato prima dell'inizio del periodo di assicurazione e per situazioni o circostanze suscettibili di causare o di avere causato danni a terzi, già note all'Assicurato all'inizio del periodo di assicurazione in corso, ovvero già da lui denunciate al suo precedente Assicuratore;
2. la responsabilità civile derivante all'Assicurato dallo svolgimento di attività che esulano dall'oggetto sociale.
3. le Richieste di Risarcimento per danni da furto o incendio o danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva sez 4.art. 3;
4. le Richieste di Risarcimento per danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali, malattie o malori e per danneggiamenti a cose;
5. le Richieste di Risarcimento direttamente o indirettamente riferibili a virus nei computer o derivanti dal mancato rispetto delle procedure di controllo inerenti l'applicazione delle misure di prevenzione aziendali contro gli accessi non autorizzati all'uso di sistemi o programmi elettronici;
6. le Richieste di Risarcimento derivanti da infrazione o violazione o uso non autorizzato di segreti commerciali, marchi (compresi marchi commerciali), brevetti, diritti d'autore, diritti di

- progettazione (registrati o non registrati), diritti morali, diritti di banca-dati, in relazione a software o a tecnologia di software;
7. le Richieste di Risarcimento derivanti da Materiale Pubblicitario immesso, divulgato pubblicato sul sito Internet dell'Assicurato, a cui possa accedere vasto pubblico, e di cui l'Assicurato non abbia preventiva cognizione per quanto concerne il contenuto o la fonte del Materiale Pubblicitario stesso; le Richieste di Risarcimento derivanti da un qualsiasi atto che una pronuncia giudiziale stabilisca essere di natura dolosa o fraudolenta, fatta eccezione per quanto previsto alla sezione 4 art. 5. Nel caso di un provvedimento giudiziale che riconosca qualsiasi Assicurato colpevole di una o più fattispecie costituente azione dolosa o fraudolenta, i costi di difesa eventualmente anticipati dalla Società dovranno essere restituiti da tale Assicurato;
 8. le Richieste di Risarcimento derivante direttamente o indirettamente da insolvenza o mancanza di risorse economiche dell'Assicurato e da insolvenza di Assicuratori o di Imprese di assicurazione;
 9. le richieste di risarcimento traenti origine da / basate su / attribuibili a qualsiasi:
 - a) responsabilità contrattuale o altro obbligo assunto, che vada oltre il dovere di utilizzare la diligenza e la perizia normalmente richieste nell'esecuzione delle attività professionali prestate;
 - b) obbligazione di garanzia contrattuale;
 - c) ritardo di esecuzione, mancata esecuzione o mancato completamento di attività professionali, tranne nel caso in cui l'esecuzione tardiva o la mancata esecuzione delle attività derivi da una violazione dei doveri professionali di un Assicurato;
 10. le Richieste di Risarcimento relative alle spese di riprogettazione, correzione o di nuova esecuzione o completamento di qualunque Servizio informatico o programmi di elaborazione errati o di qualunque fornitura di merci e/o prodotti, che si verifichino o insorgano in occasione della vendita o fornitura di hardware compresa costruzione, riparazione e/o manutenzione di hardware qualora tali danni insorgano da un difetto meccanico e/o elettrico e qualunque ipotesi di Responsabilità civile da difetto di prodotto;
 11. per i danni che si verifichino o insorgano in occasione di guerra, invasioni, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, usurpazione di potere, occupazione militare, requisizione, sequestro, salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non ebbe alcun rapporto con tali avvenimenti;
 12. per i danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, salvo che non derivino da Illecito Professionale;
 13. per i danni dovuti a difetto di progettazione e realizzazione che comportino assenza o insufficienza di risultati e prestazioni o mancata corrispondenza generale dei programmi, dei dati o delle merci e/o prodotti alle specifiche progettuali contrattualmente garantite.

Art. 9 – Validità temporale dell'Assicurazione

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento come precedentemente definite, presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di Assicurazione indicato in polizza, anche se relative a fatti occorsi anteriormente alla data di effetto della presente polizza, ma non antecedentemente a 10 anni dalla sottoscrizione della presente polizza.

Art. 10 – Validità territoriale dell'Assicurazione

La presente Assicurazione vale per il mondo intero escluso Usa e Canada.

Art. 11 - Franchigia

Per ogni e ciascun sinistro, incluso il sinistro in serie, resta a carico dell'Assicurato una franchigia fissa ed assoluta di Euro 2.500,00.

SEZIONE 5 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1 - Obblighi del Contraente in caso di sinistro

A parziale deroga dell'art. 1913 Codice Civile, in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro" di cui all'art. 2.1 (Oggetto dell'assicurazione) lett. B) solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di, risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto,
- c) nonché da parte dell'INAIL in caso di surroga ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modificazioni.

Art. 2- Gestione delle vertenze legali

La Società assume fino alla loro conclusione le vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale prestato dal presente contratto per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed il Contraente al 50%.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende.

Resta convenuto fra le Parti che tutti gli eventi dannosi dovuti ad una stessa causa, anche se si sono manifestati in più prodotti o servizi, in tempi o con vizi diversi, verranno considerati come un unico sinistro, verificatosi o alla data in cui è stata presentata all'Assicurato la prima delle richieste di risarcimento secondo la definizione di polizza.

Art. 3 - Denuncia di sinistri cautelativi – fatti e circostanze

(Garanzia opzionale relativa ai sinistri di RC Professionale che può essere quotata con sovrappremio).

Premesso che l'assicurazione dei rischi della Responsabilità Civile Professionale è prestata nella forma temporale "claims made" ossia è resa attiva solo allorché la richiesta di risarcimento, come precedentemente definita, venga portata a conoscenza dell'Assicurato per la prima volta nel corso del periodo di assicurazione e purché sia conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. E' data facoltà all'Assicurato nel caso di cessazione dell'Assicurazione per qualunque motivo, di estendere il periodo assicurativo dell'ultima annualità incorso, fino ad un massimo di 5 anni decorrenti dalla data di cessazione, al fine di mantenere operativa la garanzia limitatamente alle conseguenze di quegli eventi per i quali, benché cautelativamente denunciati agli assicuratori prima della cessazione dell'Assicurazione, la prima richiesta di risarcimento come precedentemente definita, non sia ancora pervenuta a tale data.

Dalla presente estensione di garanzia si intendono esclusi:

- a) gli eventi denunciati alla Società, dopo che è pervenuta al Contraente la notifica dell'esercizio della facoltà di recesso esercitata dalla Società alla scadenza anniversaria o per sinistro;
- b) le denunce cautelative di contenuto generico o indeterminato, che pertanto non facciano riferimento ad eventi e circostanze individuate nelle cause e nelle potenziali conseguenze dannose.

Il premio relativo a tale estensione di garanzia è dovuto entro i termini di mora ed

anticipatamente in unica soluzione ed è convenuto in misura pari ad € per ciascun anno di estensione richiesto. Gli Assicuratori risponderanno fino a concorrenza del Massimale convenuto per l'insieme di tutti i sinistri pertinenti all'intera estensione di durata ultrattiva dell'Assicurazione, terminata la quale l'assicurazione cesserà definitivamente.

Art. 4- Massimali

L'Assicurazione si intende prestata per i seguenti massimali:

- RCT assicurativa €10.000.000,00 per sinistro e €25.000.000,00 per annualità
- RCO €10.000.000,00 per ciascun sinistro con il limite di:
€ 3.000.000,00 per prestatore e di:
€ 3.000.000,00 per sinistro ed anno per malattie professionali,
- RC PROFESSIONALE € 10.000.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile 2° comma, il Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli:

Sezione 2

Art. 4 – Durata del contratto

Art. 6 – Recesso in caso di sinistro

Art. 9 – Foro competente

Sezione 5

Art. 1 – Obblighi del Contraente in caso di sinistro

IL CONTRAENTE